

Massima numero 279 del 25 ottobre 2017

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Gestione Servizi Ambientali soc. coop. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento e altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti. Importo a base di gara euro: 818.652,52. S.A.: C.U.C. Unione dei Comuni degli Ernici per conto del Comune di Vico nel Lazio (FR).

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Art. 26 d.lgs. 81/2008

Parole chiave: Oneri aziendali della sicurezza - costi della sicurezza non soggetti a ribasso - differenze

Gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza. La definizione dei primi spetta alla stazione appaltante, la determinazione e l'indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti. Gli uni, dunque, sono oneri (rectius costi) non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, gli altri sono oneri concernenti i costi specifici della sicurezza, connessi all'attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte.